



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Class. 34.43.01/8.122.2/2021

Roma, vedi intestazione digitale

Al

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

Oggetto: **[ID: 7733] procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, relativa progetto di un impianto agrivoltaico, denominato *La Comuna* della potenza di 20,2176 MWp, sito nel comune di Argenta (FE)
Proponente: FLYNIS PV 2 S.r.l.
Parere tecnico-istruttorio**

ep.ca

Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica
Commissione tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Bologna
e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara
sabap-bo@pec.cultura.gov.it

Regione Emilia Romagna
Valutazioni Ambientali e Promozione Sviluppo
Sostenibile
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi’ e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

VISTO l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare l’art. 25 rubricato “Verifica preventiva dell’interesse archeologico” e il successivo DPCM del 14/02/2022 “Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 " Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07/08/2019);

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e



della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in "Ministero della transizione ecologica" ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in "Ministero della Cultura";

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTA la Deliberazione n. 67 del 12.02.2022 "Aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano – PEARS";

VISTO l'art. 36, comma 2 *ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto



ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;

CONSIDERATO che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al dott. Luigi La Rocca l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, per effetto del quale il Ministero della transizione ecologica ha cambiato la propria denominazione in Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE);

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21/04/2023;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023 “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare il comma 4 dell’art. 41 rubricato “Livelli e contenuti della progettazione”, relativo alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico;

CONSIDERATO che la società FLYNIS PV 2 S.r. l. con nota del 03/12/2021, acquisita con Prot. MATTM/2021-0136493 ha presentato istanza per l’avvio del procedimento di **Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 152/2006 relativa al “progetto agrivoltaico La Comuna della potenza di 20,2176 MWp, sito nel comune di Argenta (FE)”**; istanza **perfezionata** con nota acquisita agli atti con Prot. N. MATTM/0048995 del 21/04/2022;

CONSIDERATO che la Direzione generale valutazioni ambientali del MiTE, con nota prot. 48995 del 21/04/2022, ha comunicato anche alla Direzione generale ABAP la procedibilità ai sensi dell’art. 23 dell’istanza presentata da Flynis PV 2 S.r.l., con nota del 06/12/2021, nonché l’avvenuta pubblicazione (ai sensi dell’art. 24, co. 1, del D. Lgs. 152/2006) nel proprio sito web della documentazione trasmessa con la suddetta istanza;

CONSIDERATO che, con nota prot. 17792 del 12/05/2022, la Direzione generale ABAP ha richiesto alla competente Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio-Emilia e Ferrara le valutazioni relative al progetto suddetto, per l’avvio della fase di Valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 152/2006;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 16407 del 24/06/2022, la Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio-Emilia e Ferrara comunicava il proprio parere endoprocedimentale favorevole;

CONSIDERATO che con nota prot. MIC_SS-PNRR_UO2 n. 10961 del 14/06/2023 il Servizio II Archeologia della DG-ABAP del MIC ha trasmesso alla Soprintendenza speciale PNRR il proprio contributo che di seguito si riporta:

“In riferimento alla nota prot. 17792 del 12.05.2022 del Servizio V della DG ABAP, esaminata la documentazione di progetto pubblicata nel sito del MASE e le integrazioni trasmesse dalla



Società proponente e valutato quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara nella nota prot. n. 16407 del 24.06.2022, si comunica quanto segue.

In riferimento alla tutela del patrimonio archeologico la Soprintendenza, esaminata la situazione vincolistica e vista la documentazione archeologica prodotta ai sensi dell'art. 25, c. 1 del D.Lgs. 50/2016, relativamente all'area interessata dalla realizzazione del parco fotovoltaico rileva il consistente dinamismo morfologico dovuto alle esondazioni fluviali che caratterizzano l'area interessata dalle lavorazioni, e che potrebbe conservare tracce della sua frequentazione antropica, richiedendo pertanto di attivare la successiva fase della Verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) tramite l'esecuzione di alcune trincee che permettano di escludere la presenza di tali preesistenze.

Per quanto riguarda lo scavo per la posa del cavidotto di connessione, visto il rischio archeologico individuato in particolare in prossimità della chiesa di S. Agata, dove è probabile il rinvenimento di sepolture, e in corrispondenza del tratto terminale, nelle vicinanze dell'abitato di Filo, dove è nota la presenza di preesistenze di età romana, la Soprintendenza prescrive l'assistenza archeologica continua in corso d'opera.

Tutto ciò premesso e richiamato, per quanto di competenza, si concorda con le valutazioni e le prescrizioni archeologiche espresse dalla Soprintendenza nel citato parere prot. n. 16407. Si specifica che la procedura di VPIA di cui al comma 8 e ss. dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, attivata per l'area interessata dal campo fotovoltaico, dovrà necessariamente concludersi prima dell'inizio dei lavori, ivi compresi quelli preliminari e di allestimento del cantiere. Si sottolinea, infatti, come, sebbene l'art. 19, c. 2, let. c) del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 svincoli l'adozione del parere e del provvedimento di VIA dalla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 o dall'esecuzione di saggi archeologici preventivi prevista dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la lacuna conoscitiva derivante dalla mancata esecuzione delle indagini archeologiche nell'ambito della presente fase procedimentale non consente di individuare preventivamente eventuali elementi ostativi alla localizzazione delle opere previste. Ne consegue, quindi, che il rinvenimento di resti archeologici nel corso delle indagini sopra richiamate potrà imporre – qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse – approfondimenti di indagine oltre che modifiche anche sostanziali del progetto – con conseguenti potenziali ritardi nei tempi e incrementi dei costi di progettazione e realizzazione delle opere – ovvero la parziale o completa irrealizzabilità dell'opera, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25, c. 11 del D.Lgs. 50/2016 e disciplinato dal punto 8.2 delle "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" approvate con D.P.C.M. 14/02/2022. Pertanto, affinché sia possibile attivare la procedura di VPIA ed effettuare lo svolgimento delle indagini prescritte, è necessario che il Proponente si attivi immediatamente per sottoporre all'approvazione della competente Soprintendenza un progetto delle indagini redatto secondo quanto indicato al punto 6 delle suddette "Linee guida" e per sottoscrivere con la stessa l'accordo di cui al c. 14 del più volte citato art. 25 del D.Lgs. 50/2016, mirato a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione volte a definire le metodologie e le procedure necessarie per



evitare danneggiamenti al patrimonio archeologico sepolto. Nell'ambito dello stesso accordo sarà possibile concordare anche le modalità di esecuzione del controllo archeologico in corso d'opera. Resta inteso che, qualora dovessero presentarsi modifiche di qualsiasi natura all'opera in progetto, tali varianti dovranno essere tempestivamente comunicate alla Soprintendenza per il seguito di competenza";

CONSIDERATO che il progetto consiste nella nuova realizzazione di un impianto agrivoltaico che consenta il contestuale utilizzo agricolo e energetico del suolo. L'impianto fotovoltaico installato a terra avrà una potenza di picco complessiva pari a 20.2176 MWp, per una produzione di circa 30.756 GWh/anno.

L'utilizzazione agricola applicherà i principi dell'agricoltura conservativa, in particolare attraverso la pratica della rotazione colturale e la lavorazione minima del suolo.

L'impianto fotovoltaico sarà con tracker a inseguimento monoassiale con moduli di potenza pari a 650 Wp per un totale di n° 31104 moduli fotovoltaici bifacciali in silicio monocristallino, fissati su strutture di sostegno in acciaio zincato opportunamente dimensionate, per resistere alle raffiche di vento e infisse nel suolo senza l'utilizzo di materiali cementizi. **La superficie di progetto è di 30.55 ha** (su complessivi 33.83 ettari catastali nella disponibilità del Proponente).

Il cavidotto di connessione, localizzato anche in corrispondenza di centri abitati, sarà interamente interrato per tutto il suo tracciato in corrispondenza della viabilità locale esterna al sito di impianto.

La parte agro-ambientale prevede la perpetrazione dell'uso agricolo del sito, con rafforzamento della filiera agricola e ambientale locale attraverso:

- **miglioramento** dell'attuale conduzione agricola del fondo, attraverso un piano di gestione agronomico orientato ai principi di agricoltura conservativa, finalizzato a incrementare la biodiversità, valorizzare il paesaggio agrario, tutelare il suolo dall'erosione, migliorare progressivamente la fertilità del terreno e la quantità di carbonio organico e ridurre l'utilizzo di concimi e fitofarmaci;
- **piantumazione di nuove specie** e **rinfoltimenti lungo il perimetro del sito** di impianto e realizzazione di un'**area boschiva**, in una zona tra la recinzione di impianto e la fascia vegetata preesistente, lungo via Celletta, al fine di contribuire alla conservazione della biodiversità, incrementare la protezione del paesaggio e dell'ambiente, potenziare la creazione di nicchie ecologiche e, in generale, rafforzare la rete ecologica locale. Tale intervento consentirà, infatti, di incrementare la presenza di aree rifugio e di corridoi ecologici di interconnessione per la fauna locale e l'avifauna terricola stanziale.

CONSIDERATO che l'impianto agrivoltaico, a 2 km circa in direzione Sud-Est da Argenta, installato a terra, è suddiviso in tre lotti, con una potenza di picco complessiva pari a 20.217,60 kWp e potenza di ciascun lotto pari a 6739,20 kWp; i tre lotti di impianto, afferiscono a tre distinti punti di connessione alla rete elettrica MT a 15kV del Gestore di Rete E-Distribuzione.

La soluzione tecnica di connessione sopra indicata (STMG) prevede quanto di seguito riassunto:

- I tre lotti di impianto saranno allacciati alla rete di E-Distribuzione tramite realizzazione di **tre cabine di consegna** telecontrollate collegate con rispettive **tre nuove linee MT in cavo interrato** da Cabina Primaria Longastrino. Le tre linee MT sono rispettivamente denominate MT GARBINO per il lotto 1,



MT ZEFIRO per il lotto 2 e MT GAURO per il lotto 3. Tutte le linee indicate saranno realizzate in cavo tripolare ad elica visibile di sezione 240 mm² in alluminio;

• La soluzione tecnica di connessione prevede anche una richiusura in **cavo MT** su cabina Adriatica sita in Comune di Argenta. (cfr. p. 3 *Relazione Tecnico descrittiva FP20011_RGT_EL01*).

CONSIDERATO che il sito dell'impianto si trova in linea d'aria (rispetto agli abitati più prossimi), a circa 2.5 km Sud/Sud-Est dal centro abitato di Argenta, a circa 12 km Sud, dall'abitato di Portomaggiore, a 17.5 km Nord-Ovest dal comune di Alfonsine, a 9.5 km Nord/Nord-Est da Conselice e a 15 km Sud-Est dal centro di Molinella. Il sito di impianto si localizza, inoltre, in prossimità di alcuni centri minori, frazioni o località, situati in un raggio di 5 km (i.e. Borgo Confina, San Biagio, Fiorana, Porto Vallone e Lavezzola).

CONSIDERATO che l'area di progetto si inserisce in un ambito pianeggiante, dove la componente agricola, tipica della zona, è costituita principalmente da seminativi semplici irrigui alternati a frutteti e colture orticole, inclusa l'area di impianto, oggi adibita a coltivazioni agricole - Il lotto designato per la produzione energetica solare, a eccezione del margine Nord/Ovest - adiacente a un impianto fotovoltaico di piccole dimensioni (di estensione pari a circa 0.96 ha) e di una porzione del margine Ovest, adiacente a via Celletta (SS16) -, confina quasi completamente con altri campi agricoli, in un contesto periurbano a densità abitativa medio/bassa. Nelle vicinanze del sito di impianto si rilevano alcune preesistenze di edilizia rurale/residenziale, l'azienda alimentare BIA Spa, mentre il Fiume Reno scorre a circa 300 metri di distanza.

VISTO che l'impianto, completo di opere di connessione, ricade all'interno di due "Paesaggi Locali";

CONSIDERATO che sul quadro vincolistico in riferimento al D.Lgs. 42/2004, si osserva quanto di seguito:

Beni culturali

Per quanto attiene la tutela architettonica si rileva che nelle immediate vicinanze del sito di impianto è situato il Santuario della Beata Vergine della Celletta, sottoposto a tutela con D.D.R. del 26/02/2013 ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; inoltre si rileva la presenza a una distanza di circa 750 m dall'area di intervento della Chiesa parrocchiale di San Biagio del XVIII sec., tutelata ope legis;

Beni paesaggistici

Sull'area occupata dal nuovo impianto non insistono tutele ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004.

Un tratto del cavidotto di connessione ricade nella fascia di rispetto del Fiume Reno e quindi in area tutelata ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c).

Sono presenti aree contermini all'intervento sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 142 c.1, lett. c) per la presenza del Fiume Reno, e lett. f) per il Parco Regionale del Delta del Po.

Beni archeologici

Nelle aree direttamente interessate dall'intervento non sussistono dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte Seconda del Codice.

CONSIDERATO che sul quadro delle tutele della pianificazione territoriale ed urbanistica, emerge quanto di seguito:

PTPR (Tabella 9 pag. 72 *Studio di impatto ambientale FP20011_RGT_VIA02_SIA*):



L'area di impianto ricade all'interno di Zone ed elementi di interesse paesaggistico ambientale "Bonifiche" (Art. 23 delle NTA, che demanda alle Province e ai Comuni la disciplina di tali aree). Si segnala, inoltre, che l'area di impianto si trova nelle vicinanze di Zone di tutela naturalistica (Art. 25 delle NTA).

Il **tracciato del cavidotto di connessione**, lungo il suo percorso, attraversa i seguenti ambiti di tutela/attenzione:

- Zone ed elementi di interesse paesaggistico ambientale
 - Dossi (Art. 20 delle NTA)
 - Bonifiche (Art. 23 delle NTA)
- Sistemi e zone strutturanti la forma del territorio
 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 17 delle NTA)
- Progetti di valorizzazione
 - Aree studio (Art. 32 delle NTA)

PTCP Ferrara (Tabella 9 pag. 72 Studio di impatto ambientale FP20011_RGT_VIA02_SIA):

L'area di impianto si trova nell'Unità di paesaggio n .6 La Gronda. Non ricade all'interno di aree tutelate, né in sistemi e zone strutturanti la forma del territorio, né in zone ed elementi di interesse paesaggistico.

Anche il **tracciato del cavidotto di connessione** ricade all'interno dell'Unità di Paesaggio "U.P.6 – Unità di Paesaggio della Gronda". Il tracciato del cavidotto di connessione, lungo il suo percorso, attraversa i seguenti ambiti di tutela/attenzione:

- Zone ed elementi di interesse paesaggistico ambientale,
 - Dossi o dune di rilevanza storico documentale e paesistica (Art. 20 c.2a delle NTA)
- Sistemi e zone strutturanti la forma del territorio
 - Zone di tutela dei corsi d'acqua (Art. 17 della NTA)

La quasi totalità del percorso del cavidotto insiste, inoltre, sul tracciato di via Celletta/via G. Amendola identificata come "Strada storica" (Art. 24 delle NTA).

CONSIDERATO che relativamente agli aspetti legati alla tutela paesaggistica:

- l'estensione del campo fotovoltaico pari a quasi 16 ettari, collocato al di fuori dei perimetri di tutela di cui alla parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., può generare di per sé un impatto visivo significativo, mitigato tuttavia dal contesto pianeggiante che determina visuali limitate e da alcune opere di mitigazione previste con l'impianto di siepi arbustive perimetrali sulle aree di massima visuale. In relazione al contesto, va segnalata la prossimità dell'impianto rispetto allo stabilimento agroalimentare BIA lungo la SS.16;
- le opere che interessano le aree tutelate ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c) sono quelle relative al cavidotto interrato che non generano impatto paesaggistico e sono riconducibili alla fattispecie di cui all'allegato A del D.P.R. 31/2017 quali opere per le quali non è previsto il rilascio della preventiva autorizzazione paesaggistica;

CONSIDERATO che, relativamente agli aspetti legati alla tutela archeologica:

- esaminata la relazione FP 20011_RTG-VIA09a e le relative tavole allegate si evince che l'area relativa al parco fotovoltaico non presenta strutture o rinvenimenti di superficie di carattere archeologico; ciononostante visto che la zona è stata interessata dalla presenza di esondazioni fluviali che potrebbero avere occultato le tracce della frequentazione antropica,



si ritiene utile realizzare alcune trincee che permettano di escludere la presenza di tali preesistenze;

- per quanto riguarda il tracciato del cavidotto si sottolinea come questo incroci l'area del sagrato della chiesa di S.Agata (scheda n.9 della relazione citata) e che pertanto vi sia l'alta probabilità che vengano in luce sepolture; anche il tratto terminale, in prossimità dell'abitato di Filo, potrebbe portare in luce preesistenze di età romana segnalate a più riprese dalle fonti storiche; in questo caso si chiede il controllo archeologico in corso d'opera.

CONSIDERATO e VALUTATO che, come si evince anche dalla Fig. 1 sottostante elaborato grafico "Carta degli impatti cumulativi" che analizza il conteso di area vasta, l'impianto agrivoltaico proposto è ubicato in un'area che nel raggio di 3 km vede la presenza di un altro impianto fotovoltaico in VIA statale quasi al limite dei 3 km;




Fig. 1 Mappa degli Impatti cumulativi con impianti FER in VIA statale-Elaborazione SS-PNRR

CONSIDERATO E VALUTATO che l'impianto agrivoltaico ricade in **area esterna alle aree idonee di cui al comma 8, art. 20 del D.lgs 199/2021** in quanto una porzione di esso si trova nel buffer dei 500 m dal Santuario di Santa Maria della Celletta (art. 12, D. Lgs. 42/2004, vincolo del 26-02-2013) e il tracciato dell'elettrodotto, inoltre, interferisce con l'area di rispetto del suddetto santuario e con il fiume Reno (art. 142 let. c Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, fascia di rispetto di 150 m).



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it




Fig. 2 Individuazione delle Aree ai sensi del D.Lgs 199/2021 art. 20-Elaborazione SS-PNRR

VISTO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali, redatto al fine di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative;

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla Convenzione europea del paesaggio*;

CONSIDERATO che il Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale 2017 del 10 novembre 2017, prefigurando gli scenari a livello europeo e nazionale al 2030 e al 2050, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti FER in relazione agli aspetti del consumo di suolo e della tutela del paesaggio concludendo che 'considerata la progressiva saturazione dei siti e vista anche la maturità raggiunta dalle Regioni nell'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti, andrà sperimentata la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi';

CONSIDERATO che, in attesa dell'individuazione delle "aree idonee", il medesimo Documento stabilisce anche il principio che 'Sulla base della legislazione attuale, gli impianti fotovoltaici, come peraltro gli altri impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili, possono essere ubicati anche in



zone classificate agricole, salvaguardando però tradizioni agroalimentari locali, biodiversità, patrimonio culturale e paesaggio rurale';

CONSIDERATE le opere di mitigazione previste quali piantumazioni e rinfoltimenti lungo il perimetro del sito di impianto, nonché l'area boschiva, in una zona tra la recinzione di impianto e la fascia vegetata preesistente, lungo via Celletta, che mitigherà ulteriormente la visibilità dell'intervento;

CONSIDERATA la posizione sopraelevata rispetto al piano della campagna su cui si attesta via Giacomo Matteotti, elemento significativo della morfologia territoriale di Argenta ed individuata anche dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Ferrara) – PTCP come "dossi o dune di rilevanza storico documentale e paesistica", che suggerisce un'implementazione della vegetazione, al fine di mitigare l'impatto visivo del nuovo impianto anche da tale percorrenza;

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, condivise le valutazioni della Soprintendenza Abap, considerato il contributo istruttorio del Servizio II della DG Abap, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, la relazione Paesaggistica, le integrazioni pervenute e tutta la documentazione prodotta nell'ambito della procedura;

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE alla pronuncia di compatibilità ambientale relativa al "Progetto agrivoltaico La Comuna della potenza di 20,2176 MWp, sito nel comune di Argenta (FE)", proposto da FLYNIS PV 2 S.r.l.** subordinato al rispetto delle condizioni di seguito riportate:

A. Per gli aspetti paesaggistici

1. Al fine di ridurre l'impatto visivo del campo fotovoltaico in particolare dal rilevato su cui si attesta via Giacomo Matteotti, si dovrà prevedere un'implementazione della vegetazione, al fine di mitigare l'impatto visivo del nuovo impianto anche da tale percorrenza in modo da garantire la formazione di una schermatura visiva continua, e con carattere ininterrotto durante il ciclo stagionale, quindi composta da essenze (autoctone) con prevalenza di sempreverdi, o comunque di piante in grado di mantenere la schermatura visiva durante tutto il ciclo stagionale, preservando le schermature vegetazionali già presenti.

Ambito di applicazione: componenti: paesaggio

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva.

Verifica di ottemperanza: MiC – Soprintendenza ABAP per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara.

2. Si dovrà curare l'attecchimento nella fase immediatamente successiva all'impianto, delle opere vegetazionali di cui alla condizione n. 1, nonché il mantenimento durante tutta la durata di funzionamento dell'impianto fino alla sua dismissione, prevedendo eventuali integrazioni, quando e se necessarie. Il mantenimento dovrà essere curato anche per le schermature vegetazionali già presenti e da preservare.



Ambito di applicazione: componenti: paesaggio

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: POST OPERAM - Fase di esercizio dell'impianto.

Verifica di ottemperanza: MiC – Soprintendenza ABAP per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara.

B. PER GLI ASPETTI ARCHEOLOGICI

1. Pur non presentando l'area relativa al parco fotovoltaico strutture o rinvenimenti di superficie di carattere archeologico, visto che la zona è stata interessata dalla presenza di esondazioni fluviali che potrebbero avere occultato le tracce della frequentazione antropica, dovranno essere realizzate alcune trincee che permettano di escludere la presenza di tali preesistenze.

Ambito di applicazione: componenti: beni culturali

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: MiC – Soprintendenza ABAP per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara.

2. Per quanto riguarda il tracciato del cavidotto si sottolinea come questo incroci l'area del sagrato della chiesa di S.Agata (scheda n.9 della relazione citata) e che pertanto vi sia l'alta probabilità che vengano in luce sepolture; anche il tratto terminale, in prossimità dell'abitato di Filo, potrebbe portare in luce preesistenze di età romana segnalate a più riprese dalle fonti storiche; in questo caso si prescrive il controllo archeologico in corso d'opera.

Ambito di applicazione: componenti: paesaggio/beni culturali

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: IN CORSO D'OPERA - Fase di cantiere.


Verifica di ottemperanza: MiC – Soprintendenza ABAP per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara.

Sono fatte salve le prescrizioni contenute nell'art. 90 del D.Lgs. n. 42/2004 circa il rinvenimento di materiale archeologico durante il corso dei lavori.

Il Responsabile del Procedimento

U.O.T.T. n. 7 - Arch. Francesco Eleuteri

(tel. 06/6723.4831 – francesco.eleuteri@cultura.gov.it)



Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

dott. Luigi La Rocca

IL DELEGATO

arch. Rocco Rosario Tramutola

(delega decreto n. 137 del 21/02/2024)

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR

dott. Luigi LA ROCCA



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it